



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DELLA FORNITURA DI
BICARBONATO DI SODIO PER ABBATTIMENTO FUMI
CIG N. 66474598B2**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di bicarbonato di sodio, di caratteristiche conformi alle specifiche tecniche di seguito indicate, per l'impiego nel processo di depurazione dei fumi acidi, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani, di proprietà di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (di seguito anche "AVA" o "stazione appaltante"), sito in Schio (VI), Via Lago di Pusiano n. 4.

ART. 2 – QUANTITATIVO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il quantitativo presunto di fornitura è di circa 2.400 tonnellate/anno.

L'appaltatore dovrà comunque garantire, per tutta la durata dell'appalto, il fabbisogno di fornitura richiesto da AVA, fermo restando che tale quantitativo non costituisce in alcun modo vincolo per AVA, che procederà alla richiesta di fornitura in relazione alle proprie necessità contingenti. AVA si riserva il diritto, in base ai consumi reali dell'impianto, di ridurre o aumentare le quantità indicate, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennità, risarcimenti e senza che ciò sia causa di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali.

Ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. 163/2006 e 311 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore si impegna a consegnare un maggiore o minor quantitativo rispetto a quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto, entro la misura del 20%.

Il prodotto da fornire dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- nome chimico del prodotto: bicarbonato di sodio;
- formula chimica: NaHCO_3 ;
- peso molecolare: 84;
- peso specifico: kg/dm^3 2,218;
- titolo: 98,0;
- granulometria del prodotto in ingresso sul 90%: inferiore a 500μ (micron);
- umidità massima ammessa: 0,40%.

ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di appalto dovrà essere svolta con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La consegna del prodotto dovrà essere effettuata presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani, sito in Schio (VI) - Via Lago di Pusiano n. 4.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), recanti il riferimento al contratto di appalto e il codice CIG, nonché dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Sul mezzo adibito al trasporto dovranno essere indicate e riconoscibili in modo chiaro, la tipologia e le caratteristiche del prodotto trasportato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale AVA, previo accordo con il responsabile dell'impianto.

AVA invierà all'appaltatore, presumibilmente entro la giornata di ogni giovedì, un programma di conferimento valevole per la settimana successiva.

Le singole forniture dovranno essere rese entro 48 ore solari, compresi i giorni festivi, dall'ordine anticipato via telefono, fax o e-mail. Nel caso di giorni festivi la fornitura dovrà essere eseguita il

primo giorno lavorativo utile.

Salvo diverso accordo, le consegne dovranno di norma essere eseguite nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

Le singole forniture, il cui quantitativo sarà comunque concordato di volta in volta, avranno un carico minimo di circa 30.000 Kg e saranno consegnate in cisterna.

Il tempo di scaricamento di un carico di prodotto è stimato in circa 1,5-2,5 ore. Tale stima si intende puramente indicativa e potrebbe subire sensibili variazioni, a seconda delle esigenze e delle problematiche legate alla gestione dell'impianto, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento per maggiori oneri eventualmente derivanti.

Ogni carico verrà regolarmente controllato e pesato in entrata presso l'impianto di termovalorizzazione. Il peso di riferimento sarà quello rilevato presso le pese omologate di AVA. Lo scarico dovrà avvenire mediante compressore presente sul mezzo adibito al trasporto, previo collegamento a tubazione di carico di AVA.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 12 (dodici) a decorrere presumibilmente dal 01.08.2016 e fino al 31.07.2017.

AVA si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali. L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di anni 2 (due), mentre la stazione appaltante, alla scadenza del primo anno non è vincolata a proseguire con il contratto. La stazione appaltante, se del caso, comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 60 giorni prima della scadenza del primo anno. In mancanza, il contratto terminerà alla scadenza annuale, senza che l'appaltatore nulla possa pretendere.

Al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità della fornitura fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento dell'appalto. In tal caso rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

Rimane impregiudicato che l'esaurimento della quantità e dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, quest'ultimo indicato in via presuntiva. Nel caso in cui, alla scadenza temporale presunta, la quantità di prodotto oggetto dell'appalto non sia stata integralmente richiesta e fornita, la durata potrà essere prorogata temporalmente fino all'esaurimento di detta quantità, previa verifica della disponibilità dell'appaltatore.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 600.000,00 oltre IVA di legge.

Il prezzo unitario posto a base di gara è pari a €/ton 250,00, oltre IVA di legge.

L'importo presunto dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari a € 1.200.000,00 oltre IVA di legge.

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il prezzo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 6 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto di appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge n. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso l'appaltatore dovrà darne comunicazione scritta alla stazione appaltante. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, della fornitura, la stazione appaltante, previa diffida e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 7 – CONTROLLO DEL PRODOTTO

Il prodotto dovrà essere in ogni caso conforme alle specifiche tecniche minime indicate nel presente capitolato, nonché in quelle indicate della scheda tecnica e di sicurezza presentate all'atto dell'offerta, qualora risultino essere più restrittive rispetto ai requisiti minimi di capitolato.

Nel periodo di vigenza del contratto, AVA si riserva la facoltà di campionare il prodotto, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificarne la conformità alle specifiche tecniche dichiarate.

In occasione di ciascun campionamento, AVA provvederà a darne informazione all'appaltatore e a trattenere presso l'impianto, per un tempo massimo di 5 (cinque) giorni, un campione a disposizione dell'appaltatore stesso. Nel caso in cui l'appaltatore decidesse di procedere ad una verifica sul prodotto campionato, provvederà, a sua cura e spese, al ritiro del campione; il mancato ritiro del campione comporterà in capo all'appaltatore l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da AVA e dell'applicazione delle relative penali.

ART. 8 – MACCHINARI E ATTREZZATURE

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali, le attrezzature e i macchinari occorrenti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da

utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e alle normative di sicurezza. I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'appaltatore. AVA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa in relazione all'esecuzione della fornitura. Il medesimo sarà responsabile della disciplina del suo personale sui luoghi di lavoro, assicurando altresì il rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite da AVA e avendo riguardo a non disturbare le normali attività dell'impianto.

L'appaltatore sarà responsabile per furti e danni a materiali e apparecchiature di AVA e/o di terzi all'interno dell'impianto. Inoltre risponderà direttamente per danni causati a persone, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di AVA.

L'appaltatore dovrà produrre polizza di assicurazione con primaria impresa di assicurazione, a copertura di tutti i rischi inerenti l'esecuzione del contratto di appalto, con massimali adeguati.

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista l'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, all'atto di sottoscrizione del contratto, attesterà di avere:

- provveduto alla formazione e all'informazione del personale in merito alle attività oggetto di appalto, e alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel DUVRI;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

I conducenti dei mezzi incaricati dall'appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle norme che regolano gli accessi all'impianto di termovalorizzazione (istruzione interna IQ 14 "*Norme di comportamento per i conducenti esterni all'azienda*" – istruzione interna IQ 24 "*Scarico pneumatico di reagenti*").

Il personale addetto dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro e dalle disposizioni e procedure operative AVA.

E' facoltà di AVA richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 11 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in sede di offerta sul prezzo posto a base di gara, oltre IVA di legge.

Nel predetto prezzo si intendono compresi tutti gli oneri previsti nei documenti di gara. Pertanto il prezzo unitario si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. L'aggiudicatario non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà su presentazione di regolari fatture, emesse alla fine di ciascun mese di riferimento. La liquidazione avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica della documentazione di regolare esecuzione delle prestazioni. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG assegnato. Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture la stazione appaltante provvederà a verificare che l'appaltatore sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (DURC);
- regolarità relativa alle imposte e tasse;
- regolarità con i pagamenti di eventuali subappaltatori.

ART. 13 – PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la fornitura venga ritardata anche per un solo giorno o non sia conforme alle specifiche tecniche di prodotto, AVA applicherà le penali di seguito riportate:

- 1) per ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art.3: verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00).
Qualora il ritardo comportasse danni e/o problemi tecnici all'impianto AVA, la stazione appaltante, oltre ad applicare la penale suddetta, si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso fornitori terzi, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute all'appaltatore, oltre al maggior danno.
Qualora il ritardo nell'esecuzione della fornitura fosse così grave da comportare, per la stazione appaltante, il fermo linea di incenerimento, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 17.000,00 (diciassettemila/00) per mancata produzione;
- 2) per mancato rispetto delle procedure, disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie, per tre volte consecutive: verrà applicata una penale di €/cad. 500,00 (cinquecento/00); in tale caso l'appaltatore sarà comunque obbligato a sostituire il personale inadempiente;
- 3) per non conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche di qualità richieste: verrà applicata, di norma, una penale minima pari al 5% del valore del carico. Si intende "non conforme", il prodotto che rappresenta uno scostamento rispetto ai parametri titolo, umidità massima ammessa, granulometria, superiore al 3%.

Si precisa che, qualora a seguito della procedura di campionamento, venisse riscontrata la suddetta non conformità, AVA si riserva la facoltà di utilizzare comunque il prodotto non conforme oppure di rifiutare la fornitura.

Qualora AVA respingesse la fornitura, l'appaltatore, entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione, dovrà ritirare, a propria cura e spese, il carico non conforme e regolarizzare la consegna con prodotto idoneo. In ogni caso, sarà applicata una penale pari al 20% del valore del carico respinto nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva (€/gg. 200,00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il periodo di ritardo decorrerà dall'inoltro della contestazione.

Con riguardo all'applicazione di eventuali penali, AVA procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate.

L'importo delle penali eventualmente applicate sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata.

In ogni caso, le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

In caso di contestazione di gravi o ripetute inadempienze, AVA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

ART. 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le imprese certificate.

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'appaltatore, che è obbligato a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a copertura dei rischi predetti e a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per il risarcimento di eventuali danni provocati durante le fasi di esecuzione del contratto. La copertura assicurativa dovrà avere un massimale di garanzia di almeno € 1.500.000,00.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In tal caso il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà produrre idonea dichiarazione, con la quale indica le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà consentito.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo affidatario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 17 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) gravi e continue inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore;
- b) cessione del contratto;
- c) fallimento o procedure concorsuali dell'appaltatore;
- d) subappalto non autorizzato.